

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 335

del 30.12.2010

OGGETTO

Legge n. 244/2007 – Art. 3. commi 27 e 28 – ADEMPIMENTI.

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio** – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

a) a norma del comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), in ossequio alle esigenze della tutela del mercato e della concorrenza, alle Amministrazioni Pubbliche, incluso quelle Locali, è fatto divieto di costituire società "aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali", con possibilità, tuttavia, di costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

b) a norma del successivo comma 28 per l'assunzione di nuove partecipazioni e per il mantenimento di quelle attuali è necessaria l'autorizzazione specifica da parte dell'organo competente.

DATO ATTO che in materia di Servizi Pubblici locali è fondamentale innanzitutto la distinzione tra servizi pubblici e servizi strumentali.

RILEVATO che:

1) a caratterizzare il servizio pubblico è la circostanza per la quale per il suo tramite vengono soddisfatti direttamente bisogni di interesse generale con attività che di per sé sono di interesse pubblico a prescindere dalla qualificazione del soggetto cui tale attività va imputata, come nel caso della concessione di servizi pubblici, con la quale si crea un rapporto a tre – Amministrazione, Concessionario che assume su di sé il rischio legato alla gestione del servizio, Utenti del servizio (Partenariato Pubblico-Privato di tipo contrattuale).

2) a caratterizzare i servizi strumentali è invece la loro non stretta necessità all'Ente per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

CONSIDERATO che i servizi strumentali vengono disciplinati dall'art.13 del D.L. n. 223/2006, convertito in legge n.248/2006, c.d. Decreto Bersani, che pone a carico delle società di capitale interamente pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali Enti in funzione della loro attività, il divieto di svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati, sia in affidamento diretto che con gara. Queste società strumentali costituirebbero infatti una sorta di longa manus delle amministrazioni pubbliche, operando essenzialmente per queste ultime e non per il pubblico, ragion per cui il legislatore mira ad escludere che le società strumentali possano svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati perché se così fosse, si creerebbe un'alterazione o una distorsione della concorrenza o del mercato (C. di Stato Sez. V, 12/6/2009 n. 3766 che così ebbe ad esprimersi sulla falsariga della sentenza n. 326 del 1°agosto 2008 della Corte Costituzionale ove era stato affermato che l'art.13 del Decreto Bersani aveva come obiettivo di "separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione").

CONSIDERATO altresì che la gestione dei servizi pubblici locali oggi trova la propria disciplina oltre che nel D.P.R. n. 168 del 7/9/2010, soprattutto nell'art.23 bis del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 il quale implica la necessità che la scelta delle forme di gestione venga improntata a valutazioni d'efficienza, efficacia ed economicità, nei limiti della disciplina sulla concorrenza imponendo agli Enti Locali di rivolgersi al mercato, sul presupposto che la sottoposizione periodica a gare per la gestione dei servizi locali determini una efficienza nell'erogazione dei servizi.

RILEVATO pertanto che è venuta meno la possibilità di gestione diretta dei servizi pubblici, essendo stata individuata come forma preferenziale ordinaria l'affidamento del servizio ad imprese terze o a favore di società miste, pubblico-privato, purché il socio privato, al quale comunque dovrà essere attribuita una partecipazione non inferiore al 40% del capitale, venga cercato con procedura ad evidenza pubblica, la cosiddetta gara a doppio oggetto che individui cioè il socio e nel contempo gli attribuisca specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, (Partenariato Pubblico-Privato di tipo istituzionalizzato) consentendo, solo in via residuale, la gestione in house a favore di società interamente pubblica partecipata dall'Ente locale nei soli casi espressi in via d'eccezione dalla lettera c) del comma 3 dell'art.23 bis, con il percorso procedimentale complesso indicato dalla medesima normativa .

CONSTATATO che ad oggi fanno capo a questo Comune le seguenti situazioni:

- a) Una Azienda Speciale (ASM) relativa ai servizi di igiene ambientale per la quale il Consiglio Comunale recentemente, con provvedimento n. 66 del 27/11/2010, ha definito un percorso che ne preveda la trasformazione in Società di capitale e successivamente l'approdo, per fusione o altro strumento tra quelli disponibili nel diritto societario, in una nuova società partecipata oltre che dal Comune di Molfetta, dai Comuni di Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi e successivamente da un privato individuato con gara al quale cedere una partecipazione azionaria non inferiore al 40% dell'intero pacchetto.
- b) Una Società MULTISERVIZI S.p.A., società strumentale, con affidamento da parte del Comune di una serie di servizi scadenti al 31/12/2011, a capitale interamente del Comune che ne ha riacquistato la quota del 49% dal socio privato, giusta deliberazione consiliare n. 43 del 3.9.2008 disponendo nel contempo la alienazione del citato pacchetto azionario mediante procedura ad evidenza pubblica i cui atti sono in corso di approntamento a cura del Settore Demografia-Appalti e Contratti.
- c) Una Società M.T.M. S.p.A. per il trasporto pubblico locale la cui disciplina normativa è rinvenibile all'interno delle disposizioni dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008 comma 8 lettera a).
- d) Una Società MOLFETTA PORTO S.r.l., al momento non operativa, per la gestione dei servizi portuali la cui disciplina normativa è rinvenibile all'interno delle disposizioni dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni in legge n. 133/2008.

RITENUTO pertanto di aver ottemperato, nel corso di questi tre anni trascorsi dalla vigenza delle disposizioni inizialmente citate, alle implicazioni normative di che trattasi.

ACQUISITI i pareri favorevoli resi a norma dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente Servizi Finanziari- Patrimonio.

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

Di prendere Atto che per quanto sopra riportato, questo Comune ha assicurato il rispetto della normativa di cui ai commi 27 e 28 dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) con tutta una serie di attività avviate, in corso ed in via di espletamento.